



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

Ord. n° 16
Prot. 15238

RIPRESA COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI) D.P.C.M. 17.05.2020 ED ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. Z00041 DEL 16.05.2020. ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA EMERGENZA COVID 19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 01/02/2020 della Dott.ssa Serafina Mascolo a Commissario Straordinario del Comune di Genzano di Roma;

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "*in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la relativa Direttiva n. 14606



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

dell'8 marzo 2020 del Ministro dell'Interno destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato";

- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni, con efficacia fino al 3 maggio 2020;
- Considerato che il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 16.05.2020) superando la logica della sospensione generalizzata delle attività produttive industriali e commerciali, consente la riapertura delle attività, anche in modo scaglionato, fermo restando che le stesse devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art. 1 comma 14);



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

- Preso atto che il successivo D.P.C.M. 17 maggio 2020, attuativo del D.L. n. 33/2020 prevede, tra i vari allegati, le misure generali di sicurezza per lo svolgimento del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
- Preso atto altresì, che il Presidente della Regione Lazio, in attuazione del citato D.L. 33/2020, ha adottato l'Ordinanza n. Z00041 del 16.05.2020 avente ad oggetto *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18.05.2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, con la quale dal 18.05.2020 è autorizzato in modo generalizzato il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche prevedendo le linee di indirizzo per la riapertura in sicurezza dei mercati settimanali;
- Rilevato che in base alla richiamata normativa, lo svolgimento dei mercati nell'ambito del territorio comunale deve avvenire in generale nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, avendo cura di adottare tutte le misure adeguate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi, prevedendo l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;
- Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 21 del 24.04.2020, con la quale è stata disposta la riapertura del mercato settimanale del martedì per il solo settore alimentare;
- Ritenuto di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento specificamente alle attività commerciali ed agli spostamenti sui luoghi confinati aperti al pubblico, così da permettere iniziative volte a contenere il possibile incremento esponenziale della diffusione del virus Covid-19

Sentita la maggiore rappresentanza sindacale di categoria in data odierna;

Visto l'articolo 50 commi 5 e 6 del D.L. g.s. 267/2000 e ss. mm. II;

Visto l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 26/02/2020 istitutiva del Centro Operativo Comunale;

ORDINA

- per i motivi indicati in premessa, la ripresa del commercio al dettaglio su area pubblica Mercato Settimanale del Martedì presso viale delle Regioni e via Lazio;
- tale ripresa dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) al fine di consentire un deflusso adeguato degli avventori presso l'area mercatale siano individuati varchi di accesso e di uscita debitamente segnalati con cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - b) sia individuata un varco di entrata in Viale delle Regioni in prossimità dell'incrocio con Via USA ed un varco di entrata e di uscita sull'incrocio di Viale delle Regioni per Via Sicilia direzione Palasport Cesaroni;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

- c) siano individuati varchi in uscita su tutti gli altri incroci presenti su Viale delle Regioni e più specificamente:
- **Viale delle Regioni per Via Sicilia direzione Via USA;**
 - **Viale delle Regioni per Largo Puglia;**
 - **Viale delle Regioni per Via Lazio;**
 - **Viale delle Regioni per Via Val D'Aosta/Via Sardegna;**
- d) il percorso degli avventori dovrà avvenire in Viale delle Regioni seguendo un unico senso di marcia con inizio dall'incrocio con Via USA fino all'incrocio con Via Val D'Aosta/Via Sardegna;
- e) per chi accede da Via Sicilia proveniente dalla Zona Palasport Cesaroni è fatto obbligo di svoltare a destra seguendo l'obbligato percorso in senso unico in direzione Via Val D'Aosta/Via Sardegna;
- f) il percorso degli avventori presso i banchi presenti in Via Lazio dovrà avvenire seguendo un unico senso di marcia con accesso da Viale delle Regioni ed uscita in Via Sicilia;
- g) l'obbligo per i clienti dell'uso di mascherine e mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- h) le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale), possono stare ad una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- i) considerata la necessità da parte degli operatori di mantenere una distanza tra i banchi di almeno un metro e quindi di ridurre qualora necessario la larghezza dei rispettivi banchi con l'eliminazione di un vano di appoggio delle merci, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 9 del D.Legge n. 33 del 16 maggio 2020, si dispone la sospensione dell'attività di vendita da parte degli operatori occasionali (spuntisti) qualora l'esercizio di tale attività pregiudichi la sicurezza del plateatico non consentendo il giusto distanziamento tra i banchi e quindi esponendo gli avventori al rischio contagio;
- j) l'immediata sospensione, ove ne ricorra la necessità, dell'attività mercatale qualora sia attestata dai soggetti deputati al controllo l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

ORDINA

Altresì, ai titolari di posteggio:

- di provvedere alla pulizia e alla igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- il rispetto dell'obbligo dell'uso delle mascherine e dei guanti monouso;
- di provvedere alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e rendere disponibili per i clienti che lo richiedano guanti monouso;
- agli operatori dei banchi alimentari di provvedere ad assicurare il rispetto del distanziamento di almeno un metro davanti al proprio banco, ponendo a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere distanti i clienti dal banco;
- di assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- di assicurare il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro tra i propri clienti;
- di provvedere con propri mezzi ad assicurare la chiusura tra un banco e l'altro onde evitare il transito pedonale nell'area di confine tra i banchi;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

- il divieto per gestori e lavoratori di iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C;
- in caso di vendita di beni usati di provvedere all'iginizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima di essere messe in vendita;
- di raccomandare alla clientela di non permanere oltre al tempo necessario alla scelta e all'acquisto del prodotto e di richiedere ove possibile il supporto del personale per la ricerca dei prodotti onde evitare di toccare la merce.

DISPONE

Che gli Uffici competenti – Tecnico e Polizia Locale – attuino le presenti disposizioni per quanto di competenza comunale.

Che la Protezione Civile presti il proprio supporto per la gestione dei flussi coadiuvando la Polizia Locale ai varchi di ingresso e deflusso;

La validità della presente Ordinanza a far data dal 21 maggio 2020.

Tutti gli esercenti delle attività consentite sono tenute al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, all'adozione dei dispositivi di sicurezza per il personale e per la clientela e di quanto necessario al fine di garantire il distanziamento interpersonale conformemente a quanto previsto dal DPCM 16/05/2020 e Ordinanza Regione Lazio Z00041 del 16.05.2020 con allegate Linee di indirizzo.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00) nonché per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

Si demanda a tutte le Forze di Polizia il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti secondo le rispettive competenze.

La trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza;
- alla ASL RM6;
- Alle Associazioni di Categoria.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso tale provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Lazio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 - C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 93711215

Genzano di Roma 21.05.2020

Il Responsabile del Procedimento

Vice Comandante la P.L.

Ten. Gianfranco Silvestri



Il Commissario Straordinario

D.ssa S. Mascolo